Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 6 ottobre 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 912.

Prelevazione di L. 43.159.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1953-54.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 43.159.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1953-54.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le, concerne la prelevazione di milioni 43.2 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni

Ministero del tesoro:

Spese per il funzionamento della Commissione parlamentare mista prevista dall'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150, sul decentramento amministrativo:

indennità di missione . .	mil. 3.7	
gettoni di presenza	» 2.1	
spese casuali	» 0.7	
		mil. 6.5

Ministero delle finanze:

Spese per i servizi informativi, confidenziali e di polizia		» 25 —
(assegnazione straordinaria per intensificare la lotta contro il contrabbando degli stupefacenti).		

Ministero dell'interno:

Spese confidenziali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la prevenzione e repressione dei reati	mil. 7 —	
(somma occorrente per indilazionabili necessità dei servizi repressivi attuati a mezzo dell'Arma dei carabinieri).		
Spese per la Commissione per il riassetto delle finanze del comune di Napoli di cui all'art. 6, primo comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297: indennità di missione mil. 2.5; compensi per indagini e studi » 1.2	mil. 3.7	
compensi speciali ai funzionari dell'Amministrazione dell'interno e di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni eccezionali connesse con i lavori della cennata Commissione per il riassetto delle finanze del comune di Napoli	» 1 —	
		mil. 11.7
		mil. 43.2

Poichè per le assegnazioni predette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: GAVA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 16 ottobre 1953, n. 799, 22 ottobre 1953, n. 801 e 31 ottobre 1953, n. 805;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-1954 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1953-54, è autorizzata la prelevazione di L. 43.159.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 577. — Gettoni di presenza, ecc.	L.	2.123.000
Cap. n. 578. — Indennità di missione, ecc.	»	3.636.000
Cap. n. 580. — Spese causali	»	700.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 94. — Spese pei servizi informativi, ecc.	L.	25.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 71. — Spese confidenziali, ecc.	L.	7.000.000
Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi a funzionari ed impiegati dell'Amministrazione dell'interno e di altre Amministrazioni dello Stato per prestazioni eccezionali connesse con i lavori della Commissione di cui all'art. 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvidenze a favore della città di Napoli (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	1.000.000
Cap. n. 104-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica di parte straordinaria: « Spese per la Commissione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 9 aprile 1953, n. 297, concernente provvedimenti a favore della città di Napoli »). — Indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai componenti la Commissione	»	2.500.000
Cap. n. 104-*quater* (di nuova istituzione). — Compensi per indagini e studi ai componenti la Commissione, estranei all'Amministrazione dello Stato	»	1.200.000
Totale	L.	43.159.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. 913.

Distacco della frazione Santa Maria del Ponte dal comune di Fontecchio e sua aggregazione a quello di Tione degli Abruzzi (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza 26 agosto 1945, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Santa Maria del Ponte del comune di Fontecchio, in provincia dell'Aquila, ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima, al comune di Tione degli Abruzzi;

Visto il voto favorevole dell'Amministrazione comunale di Tione degli Abruzzi, espresso con deliberazioni della Giunta municipale in data 24 novembre 1945, numero 34, e in data 21 gennaio 1952, n. 3, e del Consiglio comunale in data 24 marzo 1948, n. 7, in data 8 novembre 1952, n. 39, e in data 8 dicembre 1953, n. 29;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Fontecchio in data 30 aprile 1947, n. 5, in data 22 agosto 1951, n. 36, e in data 10 novembre 1953, n. 112; della Deputazione provinciale in data 16 maggio 1946, n. 213, e in data 24 gennaio 1948, n. 59, e del Consiglio provinciale dell'Aquila in data 10 ottobre 1951, n. 23, e in data 10 gennaio 1954, n. 43, con le quali venne espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Santa Maria del Ponte è distaccata dal comune di Fontecchio ed aggregata al comune di Tione degli Abruzzi, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. **914.**

Approvazione delle modifiche allo statuto dell'Ente morale Colonia agricola provinciale per orfani di guerra di Rocca de' Baldi (Cuneo).

N. 914. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche allo statuto dell'Ente morale Colonia agricola provinciale per orfani di guerra di Rocca de' Baldi (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 95. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. **915.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Domenico, in comune di Casarano (Lecce).

N. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 26 ottobre 1952, integrato con dichiarazione 8 novembre 1952, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico, in comune di Casarano (Lecce); viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, sede della parrocchia anzidetta, e il Beneficio della parrocchia medesima viene autorizzato ad accettare una liberalità consistente in un canone di rendita fondiaria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. **916.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto religioso denominato « Figlie di Sant'Angela della Compagnia di Sant'Orsola », con sede in Vicenza.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto religioso denominato « Figlie di Sant'Angela della Compagnia di Sant'Orsola », con sede in Vicenza, e l'Istituto predetto viene inoltre autorizzato ad accettare una donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1954, n. **917.**

Autorizzazione al Patronato scolastico di Belluno ad accettare una donazione.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Belluno viene autorizzato ad accettare la donazione di titoli di Stato (Ricostruzione 5 %) del valore nominale di L. 106.000 (centoseimila) derivante da una sottoscrizione operata fra i maestri della Provincia stessa; con la rendita del capitale donato verrà conferito un premio di studio annuale intitolato « Ai maestri della provincia di Belluno caduti per la libertà ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il parco Caproni e la località Pratone, sita nell'ambito del comune di Venegono Superiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 novembre 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il parco Caproni e la località Pratone, sita nell'ambito del comune di Venegono Superiore;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Venegono Superiore;

Viste le due opposizioni presentate dai signori Cattaneo Maria e Cattaneo Giuseppe contro l'inclusione nel vincolo dei mappali n. 2392 e n. 2393;

Considerato che il terreno corrispondente al mappale n. 2392 è di notevole interesse panoramico ai fini della visuale del parco Caproni, mentre quello corrispondente al mappale n. 2393 è di scarso interesse panoramico essendo inserito in un'area già occupata da fabbricati;

Ritenuto pertanto che l'opposizione della signora Cattaneo Maria è da respingere perchè infondata, mentre viceversa è da accogliersi quella del sig. Cattaneo Giuseppe, che appare fondata;

Riconosciuto che, escluso il mappale n. 2393, la zona predetta, nel suo insieme, oltre a costituire, per la sua ricca e varia vegetazione, un quadro naturale di grande importanza rappresentando un tipico esempio dei parchi lombardi, offre dei punti di vista di singolare interesse paesistico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Venegono Superiore, i cui immobili ivi compresi sono segnati al catasto ai fogli numeri 4, 7, coi mappali numeri 12,

13, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 88, 166, 167, 188, 190, 206, 793, 794, 798, 799, 800, 1416, 1572, 2055, 2392, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Venegono Superiore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 settembre 1954

Il Ministro: MARTINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 1 *Adunanza del* 6 *novembre* 1952

(*Omissis*).

3. VENEGONO SUPERIORE Parco Caproni e località Pratone. Vincolo paesistico.

Il presidente invita la Commissione a riprendere in esame il vincolo di tutela sul complesso del parco Caproni e del sottostante « Pratone ».

Illustra il detto complesso, che è di rara bellezza per il suo ricco patrimonio di vegetazione, costituito da essenze pregiate disposte secondo un progetto di parco romantico. Sotto il parco la località « Pratone » si presenta coordinata al parco propriamente detto, di cui rappresenta una sfogo di visuale da e verso il parco, costituendo con questo, secondo il carattere dei parchi lombardi, il necessario complemento panoramico.

Il sig. Mazzucchelli fa notare che la località « Pratone » si inserisce tra due rioni che costituiscono il complesso del Comune e che tendono a ricongiungersi.

La Commissione all'unanimità dà parere che per i motivi anzidetti sul complesso di che trattasi venga imposto il vincolo di tutela a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i confini di cui l'allegata planimetria.

(4681)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Madonna del Ghisallo », sita nell'ambito del comune di Magreglio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 ottobre 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Madonna del Ghisallo », sita nell'ambito del comune di Magreglio;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 3 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Magreglio senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire un quadro panoramico di singolare bellezza, offre con la strada e il piazzale antistante il Santuario, numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si scorge l'incomparabile panorama del lago di Lecco;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Magreglio, comprendente gli immobili segnati al catasto del comune di Magreglio al foglio 4, mappali numeri 949, 1154, 714, 1153, 713, 230, 229, 599, 1163, 1164, 227, 961, 225, 223, 276, 277, 960, 222, 1196, 443, 1131, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 442, 441, 439, 440, 1106, 1107, 999, 437, 436, 435, 438, 419, 418, 420, 416, 417, 421, 1105, 1168, 444, 446, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Magreglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 settembre 1954

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 2 *Adunanza del* 3 *ottobre* 1951

III. MAGREGLIO (Como) Proposta di vincolo della zona del Ghisallo.

(*Omissis*).

La Commissione considerata l'importanza della zona del Ghisallo quale punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si scorge l'incomparabile panorama dal lago di Lecco, esprime parere favorevole all'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(4682)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Vicenza, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Giusti dott. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Casati dott. Carlo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Borrelli ing. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Petrella dott. Osvaldo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Busana per. agr. Lindo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cengarle Onorio, Fantinucci Leone, Motterle Leone, Zavagnin Antonio, Nicoletti Lino, Ferin Lino e Poluzzi Renato, rappresentanti dei lavoratori;

Marangoni dott. Antonio, Bertollo rag. Camillo, Gambi geom. Giovanni e Carrer Luigi, rappresentante dei datori di lavoro;

Tibiletti Giulio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4687)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Campobasso, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Amoroso avv. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Moscarella dott. Vincenzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Filauro ing. Federico, rappresentante del Genio civile;

Di Vico Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Scarduzio dott. Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Niro Salvatore, Ciancaglini Michelangelo, Rossi Alessandro, Manzini Bruno, Gianpagna Andrea, D'Ottavio Mario e Todisco Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Delle Veneri dott. Silvestro, Baranello Mario, Brienza Emilio e De Stefano dott. Marco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Campofredano dott. Nicola, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4691)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Livorno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Antoni dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Chelucci Palmerini geom. Piero, rappresentante del Genio civile;

Bertini dott. Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giglioli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Puliti Gianni, Barsacchi Primo, Del Lucchese Valdo, Fiorentini Enzo, Santini Giovanni, Mazzanti Rolando e Bonifacio Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Mannucci dott. Ettore, Lenzi Carlo, Bertoletti Fausto e Bandinelli Natale, rappresentanti dei datori di lavoro;

Berti Pasqualino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4690)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1952 di costituzione della Commissione per il collocamento di Cremona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa.

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Cremona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Tarentini Troiani dott. Luigi, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Signori geom. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Contini ing. Giulio, rappresentante del Genio civile;

Scarselli dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Franzini dott. Ugo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanibelli Amos, Rizzini Mirko, Vernaschi dottor Vincenzo, Bardelli Mario, Ruggeri Italo, Chisolfi Carlo e Cavagnoli Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Roncaglio rag. Luigi, Tonetti rag. Giuseppe, Gallini Ottorino e Bianchi dott. Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Manfredi geom. Ercole, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4689)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Perugia, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Foresio avv. Ubaldo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Meniconi avv. Guido, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Sanvico dott. Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Boccolini geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Montanari dott. Alessandro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale della agricoltura;

Romei Roberto, Iori Ermanno, Merloni Amilcare, Caponi Alfio, Arpino Remo, Caraffini Alfio e Caprini Elio, rappresentanti dei lavoratori;

Venturi Osvaldo, Blasi Irma, Ceccarani Leonello e Ricci dott. Valentino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pirami dott. Elio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina del nuovo commissario di Governo per la « Esposizione internazionale della navigazione » di Napoli

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per la marina mercantile in data 25 settembre 1954, è stato nominato commissario di Governo per la « Esposizione internazionale della navigazione » di Napoli il dott. Socrate Forni, in sostituzione del prof. ing. Luigi Tocchetti, dimissionario.

(4777)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Pienza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1954, i poteri conferiti al dott. Aleandro Re, commissario della Soc. cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Pienza, sono stati prorogati al 31 ottobre 1954.

(4730)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso in materia di espropriazione (RIFORMA FONDIARIA)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'ing. Enrico Bernasconi in data 23 maggio 1952, avverso il decreto Presidenziale di espropriazione n. 1235, del 4 novembre 1951, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1951, n. 275.

(4723)

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto Ministeriale addì 27 settembre 1954, a seguito delle dimissioni rassegnate dal commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Salerno rag. Ugo Palomba, è stata disposta, con decorrenza dalla data del decreto stesso, la nomina del geom. Alberto Pacetti a commissario governativo dell'Ente medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

(4728)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Molini di Triora

Con decreto Ministeriale 27 settembre 1954, n. 2452, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Molini di Triora, approvato con decreto 12 gennaio 1951, è prorogato sino al 12 gennaio 1960.

(4720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

Si avverte che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1954.

(4776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 5 ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624, 75	643, 25
» Firenze	624, 78	642 —
» Genova	624, 85	643, 50
» Milano	624, 86	643 —
» Napoli	624, 85	642, 75
» Palermo	624, 86	643, 12
» Roma	624, 83	643 —
» Torino	624, 80	642 —
» Trieste	624, 87	—
» Venezia	624, 85	644, 25

Media dei titoli del 5 ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65, 65
Id. 3.50 % 1902	62, 30
Id. 5 % 1935	94, 40
Redimibile 3,50 % 1934	82, 40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72, 45
Id. 5 % (Ricostruzione)	92, 175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91, 75
Id. 5 % 1936	91, 925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97, 60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97, 50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97, 20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97, 20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97, 10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 5 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624, 84
1 dollaro canadese	»	643 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749, 57

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5% (1935)	193862	535 —	Massara *Grazia* fu Carlo, moglie di Massara Eugenio fu Domenico, dom. a Napoli, vincolato per dote.	Massara *Maria Grazia* fu Carlo ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	356376	875 —	Maspero Pasqualina Emma di Emilio, nubile, dom a Vigevano (Pavia) con usufrutto a Maspero *Emilio* fu Francesco.	Come contro con usufrutto a Maspero *Giuseppe Mario Giacomo Emilio Ettore Ferdinando* fu Francesco.
Id.	356377	875 —	Maspero Pasqualina Emma di Emilio nubile, dom. a Vigevano (Pavia) con usufrutto a Corsico *Piccolini Celeste* fu Flaminio, moglie di Maspero *Emilio*.	Maspero Pasqualina Emma di Emilio, nubile, dom. a Vigevano (Pavia) con usufrutto a Corsico *Piccolino Celestina* fu Flaminio, moglie di Maspero *Giuseppe Mario Giacomo Emilio Ettore Ferdinando fu Francesco*.
Rend. 5% (1935)	195626	200 —	*Sommaruga* Luciana fu Riziero, minore, sotto la patria potestà della madre Riganti Maria di Pietro vedova *Sommaruga*	*Somaruga* Luciana fu Riziero, minore sotto la patria potestà della madre Riganti Maria di Pietro vedova *Somaruga*.
Id.	222427	4.110 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50% (1934)	117684	598,50	Zullo *Maria Antonino*, Carmine, Elvira, Camillo ed Enrichetta fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Scarselli *Maria* fu Antonio vedova Zullo, dom. in Isernia (Campobasso).	Zullo *Antonio* Carmine, Elvira, Camillo ed Enrichetta fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Scarselli *Angelamaria* fu Antonio vedova Zullo, dom. in Isernia (Campobasso).
B. T. N. 5% (1959)	7988	1.000 —	Totoro *Livio* fu Enrico, dom. in Archi (Chieti) vincolato per cauzione esattoriale.	Totoro *Francesco Livio* fu Enrico, ecc., come contro.
Id.	6916	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6625	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5% (1935)	171357	1.340 —	Capoccia *Arduina* di Amedeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Orvieto (Terni).	Capoccia *Alduina* di Amedeo, ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	116254	210 —	*Degiorgis* Carlo fu Giovanni, dom. a Palestro (Novara) con usufrutto a Daffara *Giuseppina* fu Carlo vedova *Degiorgis* Giovanni, dom. a Palestro.	*Degiorgi* Carlo fu Giovanni, dom. a Palestro (Novara) con usufrutto a Daffara *Giuseppa* fu Carlo vedova *Degiorgi* Giovanni, dom. a Palestro.
Id.	526332	1.050 —	Nava Piera fu Pietro in Amigoni Piero, dom. a Lecco, con usufrutto a Colombo *Cristoforo* fu Tranquillo.	Come contro, con usufrutto a Colombo *Antonio Cristoforo* fu Tranquillo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 settembre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(4547)

MINISTERO DEI TRASPORTI

45ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti. Ammissione al trasporto di nuovi gas: idrocarbomet.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, dispongo quanto segue:

All'elenco dei gas di cui all'art. 17 del suddetto regolamento — elenco aggiornato con la 43ª serie di norme integrative — è aggiunto l'idrocarbomet.

L'idrocarbomet è una miscela dei seguenti gas, nelle percentuali indicate:

idrogeno	40 %
metano	40 %
ossido di carbonio	20 %

Il gas suddetto, agli effetti dell'art. 17 del regolamento è compreso nel primo gruppo di gas; la pressione massima di carica ammessa a 15° C è di 200 kg/cm²; la pressione di prova dei recipienti destinati a contenerlo è pari ad una volta e mezzo la pressione di carica; il periodo di revisione è di cinque anni.

Roma, addì 24 agosto 1954

p. *Il Ministro*: FIRPO

(4779)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1954, è stato dichia~~rato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal pro~~fessor Brigiano Giuseppe in data 2 settembre 1952, avverso:

la sanzione disciplinare della « censura », inflitta all'interessato dal direttore della Scuola tecnica commerciale « Vittorio Veneto » di Palermo, con provvedimento 23 aprile 1952;

il provvedimento del Provveditore agli studi di Palermo 19 luglio 1952, con il quale veniva rigettato il ricorso prodotto dal prof. Brigiano avverso la qualifica di « insufficiente » per l'anno scolastico 1951-52;

il provvedimento di licenziamento 16 agosto 1952 adottato nei riguardi del ricorrente dal direttore della scuola sopra citata;

la decisione in data 2 settembre 1952, con la quale la Commissione provinciale per i ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Palermo respingeva un ricorso presentato dal ricorrente avverso la sua esclusione dalla graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1952-53.

(4699)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale, Serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il giorno 2 novembre 1954, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7 Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4.50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Torino »*:

Estrazione a sorte di:
n. 695 titoli di 1 obbligazione
» 2.145 titoli di 5 obbligazioni
» 2.090 titoli di 10 »

in totale n. 4.930 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 32.320 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 16.160.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Trieste »*:

Estrazione a sorte di:
n. 305 titoli di 1 obbligazione
» 145 titoli di 5 obbligazioni
» 280 titoli di 10 »
» 92 titoli di 25 »

in totale n. 822 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 6130 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 3.065.000;

c) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Venezia »*:

Estrazione a sorte di:
n. 505 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti n. 5050 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.525.000;

d) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % (*ex* 6 %) *di Credito comunale, Serie speciale « Città di Catania »*:

Estrazione a sorte di:
n. 215 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti n. 2150 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.075.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 2 ottobre 1954

Il presidente: G. B. BOERI

(4760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a trenta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 68903/12106 in data 17 febbraio 1954 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire, fra l'altro, un concorso per esami a trenta posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di ingegnere allievo in prova (*grado* 10°, *gruppo A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in ingegneria mineraria, o ingegneria civile, o ingegneria industriale: sottosezione meccanica o sottosezione elettrotecnica, conseguito nelle Facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome e nome, la paternità e maternità, il luogo e data di nascita, la precisa indicazione del domicilio e lo stato di famiglia; dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Debbono inoltre dichiarare nella stessa domanda:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio. La firma del segretario comunale deve essere vistata dal sindaco la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto.

Art. 4.

Coloro che abbiano superato la prova orale d'esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di venti giorni dalla data della comunicazione stessa, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina al posto cui aspirano, ai fini della formazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si indicano per le diverse categorie di candidati i documenti necessari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati o gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste

dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data della comunicazione d'invito, i seguenti documenti.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A;*

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato, rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titoli di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, in carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6 n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare »);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 6.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 5 del presente decreto.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte

a) Scienza delle costruzioni: elasticità e resistenza dei materiali, sollecitazioni semplici e composte, linea elastica dei solidi ad asse rettilineo; travi staticamente indeterminate, travi continue; sistemi reticolari semplici; travature e solette in cemento armato.

b) Meccanica applicata alle macchine: statica, cinematica e dinamica delle macchine; ruote dentate e loro proporzionamento; trasmissione di potenza per funi, cinghie, catene e loro proporzionamento; freni; regolazione del moto periodico e della velocità di regime; misura del lavoro meccanico; elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici; macchine di sollevamento e di trasporto; funivie per trasporto materiali; macchine idrauliche, motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a combustione interna; compressori ed impianti di distribuzione di aria compressa; macchine operatrici ad aria compressa.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Fisica tecnica: fondamenti di termodinamica generale ed applicata; trasmissione del calore; produzione, utilizzazione e controllo del calore, termometria; riscaldamento e ventilazione;

Elettrotecnica: generalità sui sistemi di misura, apparecchi di misura delle grandezze elettriche; il campo elettrico ed il campo magnetico; le correnti continue e le correnti alternative; applicazioni elettriche fondamentali (generatori, motori, trasformatori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori);

Nozioni di legislazione mineraria;

Nozioni di statistica;

Nozioni di diritto amministrativo;

Lingua francese (traduzione di brani tecnici).

I concorrenti dovranno specificare nella domanda di ammissione al concorso se intendono sostenere la prova facoltativa scritta di arte mineraria, secondo il seguente programma:

sondaggi; perforazione meccanica; opere di sostegno dei lavori sotterranei; scavo di gallerie, pozzi e fornelli; eduzione delle acque; coltivazioni a cielo aperto; coltivazioni sotterranee con scoscendimento e con ripiene; estrazione con piani inclinati e con pozzi verticali; trasporti in miniera; ventilazione naturale e artificiale; misure di sicurezza nelle miniere;

e quella orale comprendente oltre le materie della prova scritta anche le seguenti:

trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio) e mineralurgia dello zolfo;

geologia: rocce e loro classificazioni; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età; i principali giacimenti minerari italiani.

I concorrenti dovranno inoltre, specificare nella stessa domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conoscono e se, oltre all'esame orale obbligatorio di lingua francese, intendano sostenere quello facoltativo, scritto e orale, nelle lingue inglese o tedesca o in entrambe.

La prova scritta delle lingue inglese o tedesca consisterà in una traduzione dalla lingua italiana, senza vocabolario, di un brano tecnico; la prova orale consisterà in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) dal direttore generale del Corpo delle miniere presidente;

b) da un ispettore generale del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale del Ministero;

d) da sei professori universitari o di istituti equiparati.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di identificazione valido.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria e per la prova scritta facoltativa di arte mineraria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di arte mineraria facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto e mezzo in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Per ogni prova di lingua estera facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai comma precedenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800; dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135; dalla legge 15 luglio 1950, n. 539; dalla legge 24 luglio 1951, n. 660, e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri allievi in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi dei vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il relativo decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso i distretti minerari della Repubblica, o presso le scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, o presso le miniere erariali e le lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato, sia nel territorio metropolitano, sia eventualmente all'estero.

I vincitori del concorso saranno chiamati a frequentare un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie in una scuola superiore che sarà stabilita dal Ministro per l'industria e per il commercio. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso di laurea in ingegneria mineraria e di due anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno accademico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo delle miniere ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 10 maggio 1943, n. 482.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1954

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1954
Registro n. 7, *foglio n*. 255

(4761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande ed elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso a posti di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in egittologia), nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa all'elevazione temporanea del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 6 luglio 1954, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Visto il bando di concorso 10 marzo 1954 a un posto di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in egittologia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1954;

Ritenuta l'opportunità di elevare il limite massimo di età stabilito nel bando di concorso sopracitato e di prorogare il termine di presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a un posto di ispettore aggiunto per le antichità (con specializzazione in egittologia), nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1954, è prorogato sino a trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso anzidetto è di anni 45.

Ogni altra elevazione prevista dalle norme in vigore per il possesso di particolari requisiti è assorbita nell'anzidetto limite di età, il quale non è perciò in alcun modo superabile.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso non è richiesta la presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dell'art. 4 del bando citato.

E' fatto, peraltro, obbligo agli aspiranti al concorso di dichiarare nella domanda, che dovrà essere presentata entro il termine stabilito dall'art. 1:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale dovranno far pervenire, non oltre quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Rimane invariato il termine di presentazione dei titoli di merito (accademici, scientifici, scolastici, ecc.), il quale è quello stesso di presentazione della domanda.

Art. 4.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati dal Ministero a presentare sotto pena di decadenza, entro un mese dall'invito o di due, se l'interessato risieda in territorio non metropolitano, i seguenti documenti:

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziario;

c) il certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego;

d) l'estratto dell'atto di nascita;

e) il certificato di cittadinanza italiana;

f) il certificato di godimento dei diritti politici;

g) il documento concernente la posizione militare del candidato, in sostituzione del quale non è ammessa la dichiarazione dell'autorità militare attestante la tempestiva richiesta del documento medesimo;

h) lo stato di famiglia, se coniugati, o vedovi con prole.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso degli altri requisiti innanzi specificati.

Art. 5.

I documenti richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo. L'Amministrazione potrà accordare un termine di quindici giorni per l'eventuale regolarizzazione.

Art. 6.

Nulla è innovato per quanto concerne le restanti norme del bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1954

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1954
Registro n. 38, *foglio n*. 181.

(4763)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 21412 del 10 luglio 1947, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti in alcuni Comuni della provincia al 30 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei secondo l'ordine della votazione conseguita, formata dalla Commissione medesima;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commissione e di tutti gli atti del concorso;

Considerata la necessità di approvare detta graduatoria di merito;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Bianca Salvatore	punti 281,55
2. Terminello Luigi	» 224,05
3. Rizzo Salvatore	» 217,10
4. Cassar Scalia Sebastiano	» 211,50
5. Zizza Salvatore	» 210,80
6. Lantieri Salvatore	» 181,30

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siracusa, addì 23 agosto 1954

Il prefetto: FORTINI

(4714)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 21988 Div. san. in data 12 luglio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a undici posti di medico condotto vacanti in provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21988 Div. san. del 15 giugno 1953;

Visto il decreto di numero e data pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Ritenuto che il dott. Ciofani Ercolano, cui era stata assegnata la seconda condotta del comune di Carsoli, non ha assunto servizio entro il termine prefissatogli ed è da ritenersi, pertanto, rinunciatario;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e all'indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere nominato vincitore della suddetta condotta, il dott. Pastorelli Olivo, che, interpellato ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha inviato la sua accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 21988 Div. san. in data 12 luglio 1954, la seconda condotta medica del comune di Carsoli è assegnata al dott. Pastorelli Olivo.

Il sindaco del comune di Carsoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Carsoli.

L'Aquila, addì 18 settembre 1954

p. *Il prefetto*: ALFANO

(4715)

PREFETTURA DI PALERMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di medico assistente nei dispensari antivenerei del comune di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il decreto n. 26947 del 30 marzo 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto di medico assistente nei dispensari antivenerei del comune di Palermo;

Visto il decreto n. 26948 del 30 marzo 1953, con cui al dott. Muscolino, vincitore del concorso predetto, è stato assegnato il posto di medico assistente di dispensari antivenerei del comune di Palermo;

Vista la decisione n. 115 in data 3 maggio 1954, con cui il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana accoglie il ricorso avanzato dal dott. Sireci Giuseppe, lido di guerra, quarto classificato nella graduatoria di rito del concorso di cui sopra, per ottenere l'annullamento del decreto n. 26948 del 30 marzo 1953, ed il riconoscimento del suo diritto di precedenza nei confronti del dott. Muscolino Mario, primo classificato;

In conformità alla predetta decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 26948 del 30 marzo 1953 è revocato.

Al dott. Sireci Giuseppe viene assegnato il posto di medico assistente nei dispensari antivenerei del comune di Palermo, bandito con decreto prefettizio n. 32605 del 18 aprile 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e del comune di Palermo.

L'Amministrazione comunale di Palermo è invitata ad adottare i provvedimenti di propria competenza in conformità del presente decreto.

Palermo, addì 3 settembre 1954

Il prefetto: STRANO

(4744)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.